



COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 03/09/2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI ROSTA E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE, EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 E ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.

L'anno duemiladodici addì tre del mese di settembre alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco	Giust.
2. SONIA LEONE - Vice Sindaco	Sì
3. LIVIO GILLI - Assessore	Sì
4. DOMENICO MORABITO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra SONIA LEONE nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sindaco ha evidenziato l'opportunità di integrare, da agosto 2012 sino a dicembre 2013, l'organico del servizio tecnico attraverso l'immissione di una figura professionale già dotata di competenza in materia urbanistica e esperienza pluriennale presso in nostro Ente.

La motivazione della suddetta scelta è stata dettata dalla temporanea assenza di personale dipendente addetto al servizio e dall'esigenza di assicurare lo svolgimento dei compiti di istituto con la dovuta celerità e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

La collaborazione tecnica in materia di urbanistica ed edilizia privata potrà sollevare l'ufficio dai compiti e dalla burocrazie delle pratiche per rispettare/accorciare i tempi inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici, approvato dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine è stata effettuata richiesta al Comune di Avigliana di poter utilizzare in posizione di quasi-comando, il dipendente Rosso Luca, Direttore Area Urbanistica ed Edilizia Privata categoria D2 per n. 10-12 ore settimanali, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, per il periodo decorrente da luglio 2012 o agosto 2012 a tutto l'anno 2013 ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente.

La norma sopracitata, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e dipendente) configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale.

Sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità che attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

Quest'ultimo non potrà superare, infatti la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.

Con successivo parere della corte dei conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza

A seguito di valutazione delle proprie esigenze e dell'organizzazione interna del servizio, il Comune di Avigliana, con nota del 16.08.2012 prot. 4580, ha trasmesso la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 06.08.2012, con cui ha ritenuto di poter accogliere la richiesta in argomento, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli Enti Locali, autorizzando l'utilizzazione in "quasi comando" del dipendente sig. Luca Rosso per il tempo settimanale di 8 ore a far data dalla stipula di apposito protocollo per la durata di 1 anno.

Con la suddetta Amministrazione, acquisita la preventiva disponibilità del dipendente come sopra citato, è stato convenuto un testo di accordo disciplinante i reciproci rapporti in funzione del comando, giusto quanto prevede l'art. 14 del CCNL citato e quanto suggerito dalla citata Sezione Regionale della Corte dei Conti, sezione veneto, nel parere di cui alla deliberazione n 17/2008 dell'8 maggio 2008, stabilendo la data di scadenza in anni 1 dalla data di stipula dell'accordo.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportati in calce alla presente.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di assumere, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, in comando temporaneo ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 presso il servizio tecnico dell'Ente il sig. Luca Rosso dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Avigliana, inquadrato nella cat. D posizione economica D2 nel profilo professionale di Istruttore Direttivo del vigente CCNL.
2. Di dare atto che il distacco avrà validità per il periodo di un anno decorrente dalla stipula di apposito protocollo di intesa rilevando che il sunnominato presterà la propria attività presso questo Comune per n. 8 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dallo stesso nell'Ente di appartenenza.
3. Di dare atto che il comando temporaneo (c.d. *quasi* comando) avviene ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.1.2004 nonché dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, e sarà regolato dal protocollo d'intesa fra i due Comuni che congiuntamente si approva e che, formato da 7 articoli, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di autorizzare il responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sopra citato.
5. Di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà del Comune di Avigliana, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione allo stesso sottesa.
6. Di remunerare l'attività lavorativa prestata dal suddetto dipendente secondo le ordinarie aliquote di lavoro straordinario quantificando la spesa complessiva in € 8.500,00 comprensiva di IRAP e oneri riflessi, dando atto che la parte afferente l'anno 2012 pari a circa € 2.500,00, presumendo l'inizio del rapporto di lavoro al 18 settembre 2012, trova capienza, mentre quella afferente il 2013 (9 mesi da gennaio a settembre) pari a circa € 6.000,00 troverà adeguata copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2013.

7. Di rilevare che questo Comune, come da allegata relazione del responsabile del servizio di ragioneria, rispetta il limite di spesa di cui all'art.1, comma 562, della legge 296/2006.

8. Di inviare la presente, per opportuna conoscenza, al Comune di Avigliana e al dipendente interessato.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134. 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Prever Loiri Caterina

Rosta, lì 03/09/2012

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bonaudo Luisella

Rosta, lì 03/09/2012

IL VICESINDACO
F.to : SONIA LEONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-set-2012, come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 06-set-2012

Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,06-set-2012

Firmato digitalmente

Divenuta esecutiva in data

Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,

.....